



COMUNE DI LUMEZZANE  
Provincia di Brescia

***REGOLAMENTO COMUNALE  
DELLA CONSULTA PERMANENTE SOCIALE***

Adottato con deliberazione di C.C.

n. 113 del 28/11/1996

Modificato con deliberazione di C.C.

n. 42 del 03/07/2018

## **Costituzione Articolo 1**

Il Consiglio Comunale di Lumezzane istituendo la Consulta Permanente del Sociale ha inteso operare nello spirito e nell'osservanza dei principi fondamentali garantiti dall'articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana che afferma che "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".

Il presente regolamento disciplina l'attività della Consulta Permanente del Sociale (anche detta semplicemente "Consulta"), quale strumento, istituito ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto del Comune di Lumezzane, di partecipazione consultiva alla programmazione del Comune, con funzioni di proposta e di stimolo per gli atti di competenza dell'ente locale nell'ambito delle attività sociali.

La Consulta ha il compito di stimolare e favorire il sorgere e lo svilupparsi di tutte le iniziative volte alla valorizzazione dei servizi finalizzati alla promozione del bene e del benessere sociale, alla prevenzione ed alla rimozione di situazione di bisogno della collettività.

La Consulta svolge il ruolo di coordinamento dell'associazionismo sociale, del volontariato, delle cooperative sociali e del privato sociale presenti sul territorio, esaminandone le relative problematiche, promuovendone la crescita qualitativa, favorendo iniziative di formazione ed aggiornamento nonché strategie comuni per far fronte ad emergenze sociali.

La Consulta esercita le funzioni in piena autonomia in stretto rapporto con l'amministrazione.

## **Finalità Articolo 2**

E' compito della Consulta:

- favorire il confronto per condividere orientamenti e prospettive nella realizzazione di progetti attinenti alla qualità della vita;
- valorizzare le risorse delle associazioni per migliorare l'efficacia degli interventi di carattere sociale;
- attuare il confronto sugli indirizzi, i programmi, le iniziative ed esprimere pareri sugli interventi di politica sociale realizzati a Lumezzane;
- favorire la crescita di una comunità solidale per prevenire l'emarginazione e le dipendenze;
- contribuire alla conoscenza, al dialogo e allo scambio di esperienze tra le molteplici e vitali forze espresse dal territorio e allo sviluppo di un volontariato a tutto campo per un alto livello di partecipazione della cittadinanza alle problematiche sociali;
- favorire, incrementare e diffondere una cultura di prevenzione, condivisione, aiuto, mutuo aiuto e sostegno;
- promuovere indagini, studi, rilevazioni sulle condizioni di vita e sui problemi della comunità locale;

- proporre eventi, manifestazioni e tutto ciò che contribuisca all'aggregazione, alla partecipazione, integrazione e inclusione sociale nonché al confronto culturale e generazionale;
- promuovere la partecipazione a bandi aventi finalità sociali e ad iniziative di raccolta fondi, sviluppare attività accessorie, collaterali e in conformità a quanto previsto nel presente articolo 2, anche in collaborazione o per il tramite di enti esterni che condividano le finalità della Consulta;
- sensibilizzare l'opinione pubblica e le realtà politiche, sociali, economiche, culturali e sportive verso i temi e le problematiche di carattere sociale, nonché sui temi dell'associazionismo, della cooperazione sociale, del volontariato e della cittadinanza attiva;
- individuare le migliori forme per la promozione e diffusione capillare delle proposte dell'associazionismo locale sviluppando azioni di comunicazione presso la cittadinanza;
- rendere sinergici gli interventi e le iniziative realizzate, per evitare sovrapposizioni di iniziative di carattere simile.

### **Composizione Articolo 3**

Possono far parte della Consulta tutti gli enti, le associazioni e le organizzazioni operanti nell'ambito delle varie condizioni della persona, che agiscono senza scopi di lucro e che condividano e si adoperino per realizzare le finalità di cui al precedente articolo 2.

L'adesione alla Consulta deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo della Consulta dal legale rappresentante o dal responsabile dell'ente, dell'associazione o dell'organizzazione e deve essere redatta su apposito modulo predisposto a cura del Consiglio Direttivo della Consulta indicando il nominativo del membro delegato.

Ogni rappresentante può essere, in caso di necessità, sostituito su delega scritta del rappresentante stesso da consegnarsi al Presidente prima dell'inizio della seduta.

L'ammissione dell'ente, dell'associazione o dell'organizzazione che ne ha fatto richiesta viene deliberata dall'Assemblea della Consulta.

Gli enti, le associazioni e le organizzazioni che vogliono aderire alla Consulta devono essere iscritte all'Albo delle Associazioni del Comune di Lumezzane, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla specifica legislazione di settore nonché dalla normativa comunale.

### **Esclusione dalla Consulta Articolo 4**

Cessano di far parte della Consulta gli enti, le associazioni e le organizzazioni che:

- incorrono nella decadenza a causa dell'assenza, per tre volte consecutive, senza giustificazione, alle assemblee della Consulta stessa;
- ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo;
- abbiano perso anche uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

La cessazione da membro della Consulta dell'ente, dell'associazione o dell'organizzazione da membro della Consulta a seguito di uno qualsiasi dei predetti casi viene deliberata dall'Assemblea della Consulta.

## **Organi Articolo 5**

Sono organi della Consulta:

- l'Assemblea,
- le Commissioni,
- il Presidente,
- il Consiglio Direttivo (anche detto semplicemente "Direttivo"),
- il Segretario.

## **Assemblea Articolo 6**

L'Assemblea è composta da

- i delegati indicati dagli enti, associazioni e organizzazioni come indicate dall'articolo 3;
- il Sindaco o l'Assessore delegato;
- numero 2 consiglieri comunali designati dal consiglio comunale di cui uno rappresentante della maggioranza e uno della minoranza

L'Assemblea può allargare le proprie convocazioni ad altre persone che per interessi, conoscenze ed attività possono dare un fattivo contributo alla trattazione dei vari temi proposti.

E' facoltà dell'Assemblea dichiarare le proprie sedute pubbliche, fermo restando la facoltà di parola e di voto esclusivamente ai membri di cui al comma 1.

L'Assemblea ha il compito di:

- costituire le Commissioni per la programmazione delle iniziative;
- esprimere indirizzi per l'attuazione dei compiti della Consulta;
- accettare l'adesione di nuovi enti, associazioni o organizzazioni secondo i requisiti previsti dall'articolo 3;
- fare proposte agli organi istituzionali del Comune su temi attinenti le varie condizioni della persona;
- eleggere il Presidente della Consulta Permanente del Sociale.

L'Assemblea può revocare la fiducia al Consiglio Direttivo in caso di gravi inadempienze rispetto alle determinazioni dell'Assemblea stessa e procedere alla sua sostituzione con il voto favorevole espresso in modo palese dalla metà più uno dei rappresentanti che fanno parte della Consulta.

L'Assemblea si riunisce:

- in sessione ordinaria almeno due volte l'anno;
- in sessione straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo su richiesta di almeno un terzo della Consulta.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto, con indicazione degli argomenti da trattare, da recapitarsi otto giorni prima della riunione al legale

rappresentante o al responsabile degli enti, associazioni e organizzazioni che fanno parte della Consulta. Su richiesta scritta dei componenti, l'avviso di convocazione, l'ordine del giorno e gli eventuali allegati possono essere fatti pervenire agli stessi mediante l'utilizzo dei sistemi informatici, telematici ed elettronici dei quali la Consulta disporrà e previamente concordati. Sarà cura di ciascun legale rappresentante o al responsabile degli enti, associazioni e organizzazioni comunicare tempestivamente al Presidente o al Segretario della Consulta la variazione dei recapiti a cui indirizzare convocazioni, avvisi, notifiche, documentazione.

Le sedute dell'Assemblea si intendono valide in prima convocazione con la presenza dei 2/3 dei membri aventi diritto di voto. In seconda convocazione (da tenersi almeno trenta minuti dopo la prima) le sedute sono valide in presenza della metà più uno dei membri con diritto di voto.

Pur avendo la Consulta un carattere propositivo e consultivo potrà accadere che si ricorra a votazione: nel caso ogni rappresentante ha diritto a un solo voto; le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, eccezion fatta per le modifiche del presente regolamento da proporre al consiglio comunale, dove si richiede la maggioranza dei due terzi dei votanti.

## **Il Presidente della Consulta** **Articolo 7**

Il Presidente della Consulta Permanente Sociale deve essere eletto nella prima seduta dell'Assemblea e prima di procedere ad ogni altra attività.

I candidati sono proposti dai delegati di cui al comma 1 dell'articolo 6.

L'elezione avviene a scrutinio segreto, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, e viene nominato il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

L'ente, l'associazione, l'organizzazione che era rappresentato dal delegato eletto Presidente dovrà provvedere ad identificare un nuovo rappresentante.

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una sola volta.

Il Presidente ha il compito di:

- convocare e presiedere l'Assemblea della Consulta,
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo,
- rappresentare la Consulta nei rapporti con gli organi del Comune e la società civile.

## **Le Commissioni** **Articolo 8**

Al fine di analizzare puntualmente le problematiche emergenti da specifiche realtà locali, possono essere istituite da parte dell'Assemblea delle Commissioni suddividendo i delegati sulla base della disponibilità espressa da parte degli enti, associazioni e organizzazioni aderenti alla Consulta.

Le Commissioni:

- hanno il compito, nell'ambito degli indirizzi indicati dell'Assemblea, di realizzare gli obiettivi e promuovere iniziative;
- analizzano le problematiche dello specifico settore, evidenziandone bisogni;



- fanno proposte e predispongono progetti di intervento;
- collaborano con il Consiglio Direttivo per la realizzazione dei programmi.

Il numero e le competenze delle Commissioni sono determinate discrezionalmente dall'Assemblea.

La prima convocazione della Commissione è presieduta dal delegato più anziano di età.

Le Commissioni devono eleggere al loro interno un Coordinatore (referente) che:

- è membro del Consiglio Direttivo,
- ha il compito di informare periodicamente e sistematicamente il Consiglio Direttivo sull'andamento dei lavori della commissione.

L'elezione del coordinatore avviene a scrutinio segreto, salvo diversa deliberazione della Commissione, ed è valida se è presente la maggioranza dei delegati.

Viene nominato il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

## **Il Consiglio Direttivo**

### **Articolo 9**

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- il Coordinatore (referente) di ciascuna commissione istituita ai sensi dell'art. 8,
- il Sindaco o l'Assessore delegato,
- il Presidente.

La convocazione del Direttivo avviene mediante avviso scritto, con indicazione degli argomenti da trattare, da recapitarsi otto giorni prima della riunione. Su richiesta scritta dei componenti, l'avviso di convocazione, l'ordine del giorno e gli eventuali allegati possono essere fatti pervenire agli stessi mediante l'utilizzo dei sistemi informatici, telematici ed elettronici dei quali la Consulta disporrà e previamente concordati. Sarà cura di ciascun membro del Direttivo comunicare tempestivamente al Presidente o al Segretario della Consulta la variazione dei recapiti a cui indirizzare convocazioni, avvisi, notifiche, documentazione.

Le sedute del Direttivo si intendono valide in prima convocazione con la presenza dei 2/3 dei membri aventi diritto di voto. In seconda convocazione (da tenersi almeno trenta minuti dopo la prima) le sedute sono valide in presenza della metà più uno dei membri con diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo può allargare le proprie convocazioni ad altre persone che per interessi, conoscenze ed attività possono dare un fattivo contributo alla trattazione dei vari temi proposti all'ordine del giorno.

Potrà essere invitato a partecipare al Direttivo della Consulta il delegato del Distretto 4 Valle Trompia del Forum provinciale del Terzo Settore di Brescia.

Nessun provvedimento può considerarsi approvato se non ottiene un numero di voti pari alla maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente o del Sindaco o dell'Assessore delegato, almeno una volta al mese ed ogni qualvolta lo richiedano almeno due membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo decade automaticamente quando non si riunisce per tre mesi consecutivi: la decadenza è pronunciata dall'Assemblea.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- predisporre l'ordine del giorno e la documentazione necessaria per la convocazione dell'Assemblea,
- curare i rapporti e la circolazione delle informazioni tra le associazioni
- curare il calendario delle riunioni degli organi della Consulta
- proporre modalità operative in grado di favorire azioni ed atteggiamenti improntati alla collegialità
- acquisire le proposte formulate dalle commissioni verificandone la piena aderenza ai compiti istituzionali ed agli indirizzi fissati e attua le indicazioni ed i progetti elaborati dalle Commissioni;
- sviluppare le linee di indirizzo fissate dall'Assemblea;
- proporre all'Assemblea iniziative per il perseguimento degli scopi istituzionali
- verificare e approvare la bozza del rendiconto finanziario annuale della Consulta predisposto dal Tesoriere da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea della Consulta.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni.

I membri del Consiglio Direttivo (con esclusione del Presidente) sono rieleggibili senza alcun vincolo di mandati.

Nelle more del rinnovo dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo continua ad operare senza attenuazione dei poteri.

Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa diversa dalla scadenza prevista al precedente punto 7), di uno dei membri eletti dalle Commissioni, lo stesso verrà sostituito dal membro eletto a nuovo coordinatore dalla Commissione della quale il precedente era partecipante. Il nuovo membro del Direttivo resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo di cui è entrato a far parte.

### **Segretario della Consulta Articolo 10**

Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario della Consulta, che può essere anche membro esterno alla Consulta.

Il Segretario ha il compito di curare la redazione dei verbali dell'Assemblea e del Direttivo, i quali devono essere letti e posti in votazione, di norma, in ogni riunione successiva a quella a cui si riferiscono.

### **Disposizioni varie**

#### **Articolo 11**

Alla surrogazione del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo e delle Commissioni e dei delegati della Consulta Permanente Sociale che per qualunque motivo cessano dall'incarico si provvede con le stesse modalità previste per le nomine.



## **Articolo 12**

La Consulta può individuare più particolareggiate funzioni che devono essere in ogni caso coerenti con le funzioni fondamentali stabilite.

## **Articolo 13**

L'inadempienza o la trasgressione da parte della Consulta o di uno solo dei suoi organi nei confronti del regolamento comporta lo scioglimento della Consulta o dell'organo mediante atto dell'amministrazione comunale.

## **Articolo 14**

I membri di tutti gli organi della Consulta prestano la loro opera volontariamente, senza diritto a gettoni di presenza o indennità, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate eventualmente anticipate in nome e per conto degli organi della Consulta sostenute per effetto dell'incarico e funzione assunte.

I componenti della Consulta sono tenuti al rispetto delle disposizioni che tutelano la *privacy* nella trattazione degli argomenti, secondo la normativa vigente.

## **Articolo 15**

La scelta dei rappresentanti delle varie associazioni, organizzazioni ed enti non è subordinata all'approvazione degli organi comunali.

## **Articolo 16**

L'approvazione del presente regolamento e le sue eventuali modifiche sono di competenza del Consiglio Comunale.